



CITTÀ DI MELENDUGNO

PROVINCIA DI LECCE

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE



ORDINANZA n. /2007

Prot. n. Reg. di Sett. n.

OGGETTO: Disposizioni per Intrattenimenti musicali. Modalità e adempimenti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONSIDERATO di dover emanare disposizioni per l'utilizzo delle strutture esistenti nel demanio marittimo (territorio di propria competenza) al di fuori dell'attività balneare già disciplinata dalla Regione Puglia;

VISTO L'Ordinanza Regionale per il Turismo e le Strutture Balneari del 18 giugno 2007 n. 1; TENUTO CONTO che da parte dei turisti, residenti e non delle marine di Melendugno viene sempre più richiesto di poter usufruire delle strutture dei lidi, munite di licenza di pubblico esercizio, per ascoltare brani musicali per mezzo di apparecchi diffusori oppure in live (piccoli complessi);

TENUTO CONTO che il fenomeno investe pure i circoli privati e gli esercizi pubblici (BAR - VILLAGGI TURISTICI - ATTIVITÀ RICETTIVE) in genere;

VISTO che per quanto attiene i circoli privati, all'interno dello stesso possono svolgersi liberamente spettacoli riservati ai soli soci senza determinazione di orario e che qualora tali spettacoli siano destinati al pubblico o ad invitati, i circoli dovranno munirsi di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S. ed essere sottoposti alle prescrizioni previste per lo svolgimento in pubblico di tali attività;

TENUTO CONTO che per quanto attiene gli esercizi pubblici (BAR - VILLAGGI TURISTICI - ATTIVITÀ RICETTIVE) in genere possono tenere intrattenimenti nel rispetto degli orari previsti e che per tali spettacoli destinati al pubblico occorre munirsi di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S. ed essere sottoposti alle prescrizioni previste per lo svolgimento in pubblico di tali attività;

VISTO il T.U. delle leggi di P.S. e relativo Regolamento;

VISTO gli Artt. 2 e 3 del d. P.R. 235/2001 che consente alla polizia municipale di poter entrare all'interno dei circoli senza particolari autorizzazioni da parte della Magistratura al fine di redigere verbali di ispezione ai sensi dell'art. 13 della l. 689/81 e quant'altro necessita al fine di espletare le necessarie indagini ed accertamenti previsti;

TENUTO CONTO di quanto si è stabilito con il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica Ambientale tenutesi presso la Prefettura di Lecce, riguardo le autorizzazioni rilasciate per la sola musica di ascolto e per l'intensificazione dell'azione di controllo e di vigilanza a causa del mancato rispetto dei limiti sonori nelle ore di riposo

DISPONE

Dal 1° maggio al 30 settembre di ciascun anno solare, tutti i concessionari o gestori di strutture balneari siti nelle marine di Melendugno devono, al pari di tutti i pubblici esercizi, essere autorizzati a far musica nell'ambito della propria concessione durante l'orario di accesso ed utilizzo delle strutture per la balneazione che va dalle ore 9,00 alle ore 20,00 con sospensione dalle ore 13,30 alle ore 16,00;

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE dietro apposita richiesta scritta dal concessionario o gestore della struttura balneare, provvista di licenza di pubblico esercizio, l'orario dalle ore 20,00 può essere protratto entro l'orario massimo delle ore 1,00.

I titolari di pubblici esercizi, circoli privati, villaggi turistici e attività ricettive in genere, possono essere autorizzati a far musica di ascolto dalle ore 19,00 entro l'orario massimo delle ore 1,00. Tali richieste devono essere inoltrate al locale Comando di Polizia Municipale, ed il rilascio dell'autorizzazione di P.S., su carta legale, sarà subordinato alla presentazione dei seguenti documenti: a) dichiarazione di inizio attività SIAE; b) certificaz. antincendio per locali con capienza superiore a 100 posti; c) certificato di agibilità previsto dall'art. 80 Tulps; d) eventuale altra documentazione prevista dalla normativa vigente in materia e richiesta dallo stesso Comando di P.M..

Al rilascio dell'Autorizzazione di P.S. è incaricato il Funzionario Responsabile della Polizia Municipale.

I trasgressori saranno puniti ai sensi degli Artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. con sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 1.549,00 e artt. 666 e 681 del c.p. con informativa di reato ai sensi dell'art. 347 del c.p.p. alla Procura della Repubblica, nonché, nei casi più gravi, con l'applicazione dell'art. 659 del c.p.

La presente Ordinanza sarà parte integrante del locale Regolamento di Polizia Urbana ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente è abrogata.

Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica ed il Locale Comando di Polizia Municipale sono incaricati a far rispettare ed eseguire la presente Ordinanza che ha effetto immediato.

Dal Comando della Polizia Municipale, il 12 luglio 2007

IL RESPONSABILE DEL VI SERVIZIO
Polizia Municipale – Commerciale – Attività Produttive

Com. Ten. Antonio Naldi

